



# *LA MANOVRA D'ESTATE D.L. 78/09*

## *(L. conversione n. 102 del 3/08/09)*



- 1. DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI (c.d. Tremonti-ter) (art. 5, D.L. 78/2009)*
- 2. SVALUTAZIONE FISCALE DEI CREDITI EROGATI DA BANCHE ED ENTI FINANZIARI (art. 7, D.L. 78/2009)*



Milano 11 novembre 2009 – Dott. Giuseppe Buonamassa



## *DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI (c.d. Tremonti-ter)*



- *art. 5, D.L. 78/2009*
- *Circolare n. 44 del 27 ottobre 2009*



## DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI



L'art. 5, comma 1 disciplina quanto segue:

*“È escluso dall'imposizione sul reddito di imprese il 50 per cento del valore degli investimenti in **nuovi macchinari** e in **nuove apparecchiature** compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.”*





La norma consente di far valere la detassazione esclusivamente sul “reddito d’impresa” senza alcuna specificazione e limitazione (ancorché soggetti di nuova costituzione)



La circolare precisa: **INDIPENDENTEMENTE**

- dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza
- dall’adozione di particolari regimi d’imposta o contabili (sia regime naturale, sia per opzione)
- dalla data di costituzione



Elenco dei soggetti interessati all'agevolazione riportato nella circolare:

- Persone fisiche che esercitano attività commerciali anche in forma d'impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- Snc e Sas;
- Soc. d'armamento;
- Le soc. di fatto che esercitano attività commerciali;
- Le soc. consortili a rilevanza interna ed esterna;
- Spa, Srl, Sapa;
- Soc. cooperative e di mutua assicurazione
- Enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, con riferimento all'attività commerciale esercitata (in via esclusiva e non);
- Stabili organizzazioni situate nel territorio dello stato di soggetti non residenti.





Nella Circolare, viene inoltre specificato che rientrano tra i beneficiari dell'agevolazione:

- i soggetti in contabilità semplificata,
- i soggetti che determinano il reddito in via forfettaria.



Rimangono **ESCLUSI**:

- gli esercenti arti e professioni, in forma individuale o associata,
- le persone fisiche e le società semplici esercenti attività agricola non produttive di reddito d'impresa,
- gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa.






## Attività industriali a rischio incidenti sul lavoro

L'art. 5, comma 2 del D.L. 78/2009 evidenzia come i soggetti titolari di **attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro**, possono usufruire delle agevolazioni previa documentazione relativa ai vari adempimenti e prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 238 del 21/09/2005.





*Art. 5, co. 1: "E' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007....."*



La Circolare specifica:

1. novità del bene
2. nozione di investimenti
3. natura dei beni agevolabili
4. macchinari e apparecchiature
5. territorialità



## 1 - Novità del bene

Non spetta l'agevolazione per gli investimenti in beni a qualunque titolo utilizzati

È anche il bene esposto in uno show room ed utilizzato dal rivenditore al solo scopo dimostrativo

Con riguardo ai beni complessi realizzati in economia, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto

NUOVO



## 2 - Nozione di investimento



La norma non precisa le modalità di acquisizione dei beni



La Circolare 44/2009 precisa che l'investimento agevolato può essere effettuato mediante:

- Acquisto diretto, anche con patto di riservato dominio
- Costruzione in economia
- Realizzazione mediante appalto
- Acquisizione attraverso leasing finanziario (no leasing operativo)



### 3 - Natura dei beni agevolabili



La Circolare 44/2009 precisa:

Macchinari e apparecchiature



SI



impiegati nel processo produttivo



NO



trasformati o assemblati o acquistati per essere venduti

## 4 - Macchinari e apparecchiature (1)

*che rientrano nella divisione 28 della tabella ATECO 2007*

Tabella ATECO 2007: riclassifica le attività economiche suddivisa in sezioni/divisioni/gruppi/classi/categorie/sottocategorie

La divisione 28 della tabella ATECO 2007 rientra nella sezione "C" denominata "Attività manifatturiere"



Ai fini dell'agevolazione rileva esclusivamente l'investimento in beni classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007



4 - Macchinari e apparecchiature (2)

C	Sezione	ATTIVITA' MANIFATTURIERE
28	Divisione	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.1	Gruppo	FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11	Classi	FABBRICAZIONE DI MOTORI E TURBINE
28.11.1	Categorie	FABBRICAZIONE DI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
28.11.11	Sottocategorie	FABBRICAZIONE DI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: MOTORI MARINI, MOTORI FERROVIARI



## 4 - Macchinari e apparecchiature (3)



### *Sono agevolabili anche:*

- Gli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 anche se destinati ad essere inseriti in **impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28**
- I **componenti o parti indispensabili** per il funzionamento dell'investimento complessivo, ancorché non inclusi nella divisione 28, che ne costituiscono dotazione (es. computer e software)
- Investimento in un **nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28**, costituito anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 (nei limiti del costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili)



## 5 - Territorialità



L'art. 5 non pone vincoli relativi alla provenienza dei beni oggetto d'investimento



Ai fini dell'agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia prodotto in Italia o all'estero



I macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento devono essere allocati, da parte dai soggetti interessati, in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che comprende Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

## VALORE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 5, comma 1: *“ E' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 % del valore degli investimenti ....”*



è determinato sulla base del costo sostenuto

Il costo dell'investimento va determinato in base alle disposizioni dell'art.110, co.1 lett. a) e b) del T.U.I.R. :

- il costo è al lordo delle quote d'ammortamento (lett.a)
- si comprendono gli oneri accessori di diretta imputazione (lett.b) (es. spese di trasporto, montaggio, installazione, ecc.)
- rilevano gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge (lett.b).





## Contributi in c/impianti

- il costo è al netto di eventuali contributi in conto impianti erogati all'impresa (ancorché questi vengano contabilmente imputati al conto economico in proporzione alle quote di ammortamento stanziato)




### Casi particolari:

- certezza del diritto a percepire i predetti contributi si verifica in un esercizio successivo
- eventuale successiva revoca degli stessi contributi



E' possibile computare l'IVA nell'investimento nelle seguenti ipotesi

Indetraibilità totale  
oggettiva (art. 19 -  
bis1 D.P.R. 633/72)



Mancanza di operazioni  
imponibili che danno  
luogo alla detrazione  
(pro-rata di detraibilità  
pari a zero)

Totale indetraibilità per effetto  
dell'opzione di cui all'art. 36 bis  
del D.P.R. 633/72

Non rileva: l'IVA parzialmente indetraibile (Circolare 44/2009).



## MOMENTO DI EFFETUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI



Art. 5, comma 1: “ *E' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti.....fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.*”

L'investimento deve perfezionarsi necessariamente nell'arco temporale che va dal **1/07/2009** al **30/06/2010**.



L'individuazione del momento in cui si considera effettuato l'investimento segue le regole generali della “competenza” (art. 109 del T.U.I.R):

per i **BENI MOBILI**:

- la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;



Non rilevano i diversi criteri previsti per i soggetti IAS

# MOMENTO DI EFFETUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

## CASI PARTICOLARI



### 1 - Contratto di appalto a terzi

- i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di SAL alla data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente (entro il 30/06/2010);
- in caso di appalto con contratto originario che non prevedeva i SAL parziali, è possibile inserire a posteriori una speciale clausola volta a consentire l'accettazione parziale dell'opera.



### 2- Beni realizzati in economia

- rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010 nel rispetto del principio di competenza;
- l'agevolazione spetta anche per le opere in corso, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell'agevolazione.



## CASI PARTICOLARI



### 3 - Leasing

- per gli investimenti in **leasing**, l'agevolazione spetta unicamente all'utilizzatore (e non al concedente), nel periodo d'imposta in cui avviene la consegna del macchinario o dell'apparecchiatura;
- **COSTO**: sostenuto dal concedente per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva il prezzo pattuito per il riscatto;
- **IVA sui canoni** indetraibile per l'utilizzatore: ai fini dell'agevolazione assume rilievo anche l'IVA pagata dal locatore sull'acquisto del bene
- operazione di **SALE AND LEASE BACK**: la cessione del bene nuovo alla società di leasing non determina la revoca dell'agevolazione;
- contratto di **LEASING CON CLAUSOLA DI PROVA A FAVORE DEL LOCATARIO**: diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario (non il momento della consegna).



# MOMENTO DI EFFETUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

## CASI PARTICOLARI



### 4 - Leasing relativo a bene realizzato in appalto

- assumono rilievo quale investimento dell'utilizzatore, i corrispettivi che la società di leasing concedente ha liquidato, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore in base ai SAL;
- in caso di CLAUSOLA DI PROVA A FAVORE DEL LOCATARIO ai fini dell'agevolazione diventa rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.



### 5 - Patto di riservato dominio

- l'investimento si considera effettuato secondo le ordinarie regole nel momento della consegna del bene ovvero alla stipula dell'atto, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (art. 109, TUIR)



### ESEMPIO N. 1



La società Gamma S.r.l., ha ordinato un motore a combustione interna (Codice ATECO 28.11.11).



L'ordine è stato formalizzato attraverso il pagamento di una prima rata di acconto, tramite bonifico bancario, in data 10 maggio 2010. La consegna del cespite avviene ad agosto dello stesso anno.

La detassazione, in questo caso, non può essere applicata.

La società Gamma S.r.l. avrebbe dovuto, infatti, pianificare la consegna del cespite almeno entro il 30 giugno.



## APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE



- L'agevolazione rileva solamente ai fini **IRES** e **IRPEF**




- In sede di determinazione del reddito d'impresa, si opera una variazione in diminuzione della base imponibile del periodo di imposta di effettuazione dell'investimento agevolato pari al 50% del costo sostenuto secondo i criteri richiamati



## APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione opera indipendentemente dal risultato (utile o perdita) dell'esercizio



## FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE MOMENTO TEMPORALE

*L'art.5 comma 1: "... L'agevolazione di cui al presente comma può essere usufruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti."*

1/07/2009

31/12/2009

30/06/2010



investimento prima del 31/12, beneficio a giugno 2010, con il saldo del 2009 (in UNICO 2010)



investimento dopo 31/12, beneficio a giugno 2011, con il versamento del saldo 2010 (in UNICO 2011).

**La detassazione non può essere fruita in sede di determinazione degli acconti da versare; per la determinazione degli acconti si dovrà fare riferimento alle imposte teoricamente dovute senza l'applicazione della detassazione.**



## CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI



L'art. 5 non fornisce una previsione generale di non cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni



L'agevolazione sembra essere cumulabile con altre misure di favore, salvo che quest'ultime non dispongano diversamente



Cumulo (esempi circolare 44/2009)

- |    |   |   |
|----|---|---|
| SI | } | ➤ Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 1, commi da 271-279, L. n.296/2006  |
|    |   | ➤ Il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto dall'art.1, commi 280-284, L. n. 296/2006   |
| NO | } | ➤ L'agevolazione non è cumulabile con l'agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi 344 e 345, L. n. 296/2006 |

## REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE



2 casi

**Art. 5 comma 3:** *"l'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi (dismissione, conferimento, donazione, assegnazione ai soci) o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto"*

**Art. 5 comma 3-bis:** *"L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in un Paese non aderente allo Spazio Economico Europeo."*

Per gli investimenti 2009, il periodo di sospensione scade il 31/12/2010; per gli acquisti del 2010, la decadenza vale per le cessioni fino al 31/12/2011

La sospensione opera se il bene esce dallo SEE entro il termine di cui all'art.43, co. 1 DPR 600/73, ossia **entro il 4° anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento

### Altre cause di revoca dell'incentivo (Circolare 44/2009)



#### Leasing / lease back

- mancato riscatto
- cessione del contratto prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto



#### Contratto di acquisto con riserva di proprietà

- per inadempimento del compratore



### Non rilevano ai fini della revoca



- il furto del bene oggetto d'investimento comprovato da denuncia
- fusione, scissione, trasformazione  che interessano il soggetto che ha effettuato l'investimento purché ciò non comporti l'uscita dal regime d'impresa (es. trasformazione in società o ente non commerciale)
- cessioni o conferimenti d'azienda : a condizione che dagli atti di cessione o conferimento risulti la dichiarazione del cedente/conferente che l'azienda include investimenti agevolati e l'impegno del cessionario/conferitario a mantenere il bene fino alla scadenza del periodo di sorveglianza. (revoca: in capo al soggetto inadempiente)
- donazioni d'azienda o successione a causa di morte : la disciplina della revoca continua ad operare nei confronti dei donatari e degli eredi



## Meccanismo di recupero dell'incentivo

si effettua una variazione in aumento al reddito dell'esercizio in cui il bene viene trasferito, senza rettificare il modello Unico presentato ed il reddito allora dichiarato



Recupero



incremento del reddito in misura pari al **minore tra il prezzo di vendita (o valore normale) dei beni ceduti e l'importo della variazione in diminuzione** operata nel periodo dell'agevolazione

Esempio



Periodo d'imposte 2009:

Investimento lordo 200

Reddito detassato (50% di 200) 100

Periodo d'imposta 2010: vendita bene a 130

Variazione in diminuzione 2009 100

Valore disinvestimento 130

Variazione in aumento 2010 100



Emendamento Fleres alla Finanziaria 2010 prevede che risulti detassato *“il 50% dell’incremento del valore degli investimenti in beni immobili strumentali per natura effettuati a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31/12/2011”*



- La detassazione Tremonti ter potrebbe essere ampliata anche agli immobili strumentali per natura,
- Si riferirebbe agli immobili classificati o classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E e A/10,
- Tali immobili potrebbero anche non essere utilizzati direttamente, ma dati ad esempio in locazione o comodato,




## ESEMPIO n. 1

Valore investimenti effettuati (dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010)	euro 100.000
Agevolazione Tremonti	euro 50.000 (50% di 100.000)
Reddito complessivo	euro 200.000
Reddito imponibile	euro 150.000 (200.000 - 50.000)
IRES (27,50% su euro 150.000,00)	euro 41.250
Risparmio fiscale	euro 13.750 (euro 200.000 * 27,50% = 55.000 euro 55.000 - 41.250 = 13.750)





Società Alfa Srl, con imponibili stabili nel tempo di 50.000 € annui, acquista un macchinario ad ottobre 2009, al costo di 75.000 € oltre a spese di montaggio per 5.000 €.



In sede di dichiarazione dei redditi, beneficia della detassazione e deduce la relativa quota d'ammortamento sul nuovo investimento.



## ESEMPIO n. 2 (Continuazione)

Sconto nella dichiarazione 2010:

Costo d'acquisto del macchinario	75.000
Oneri di montaggio	5.000
<b>Valore per la detassazione</b>	<b>80.000</b>
Reddito periodo d'imposta 2009, ante detassazione	50.000
Detassazione (50% di 80.000)	-40.000
Ammortamento nuovo investimento	-5.000
<b>Reddito netto</b>	<b>5.000</b>
IRES dovuta nel 2009 (5.000 x 27,5%)	1.375
IRES versata in acconto nel 2009 (50.000 x 27,5%)	-13.750
<b>IRES a credito</b>	<b>-12.375</b>
Acconti totali dovuti per il 2010 (50.000 x 27,5%)	12.375





La stessa società Alfa Srl acquista a marzo 2010 un altro macchinario per un costo di 112.000 € oltre a spese di montaggio e collaudo per 8.000 €.




In dichiarazione 2010 (Unico 2011), la società beneficia della detassazione e della deduzione delle quote di ammortamento del bene acquistato nel 2009 e nel 2010.



## ESEMPIO n. 2 (continuazione)

### Sconto in dichiarazione 2011

Costo di acquisto del macchinario	112.000
Oneri di montaggio e collaudo	8.000
<b>Valore per la detassazione</b>	<b>120.000</b>
Reddito periodo d'imposta 2010 ante dichiarazione	50.000
Importo detassato	-60.000
Ammortamento investimento nel 2009	-10.000
Ammortamento investimento 2010	-7.500
<b>Perdita da riportare secondo regole art. 84 TUIR</b>	<b>-27.500</b>



## ESEMPIO n. 2 (continuazione)



IRES dovuta in Unico 2011	Zero
IRES versata in acconto nel 2010	-12.375
<b>IRES a credito</b>	<b>-12.375</b>
Acconti totali dovuti per il 2011 (50.000-10.000-7.500= 32.500 x 27,5%)	8.937



## *SVALUTAZIONE FISCALE DEI CREDITI EROGATI DA BANCHE ED ENTI FINANZIARI*



- *art. 7, D.L. 78/2009*



I soggetti destinatari della nuova norma sono gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 87/1992. In particolare:

- banche,
- società di gestione dei fondi comuni di investimento,
- società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti all'albo,
- Società intermediazione mobiliare (SIM),
- SGR, SICAV e le società di gestione armonizzate,
- banche ed istituti che possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica ai sensi dell'art. 114 bis e ss. del TUB,
- società esercenti attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate da Banca d'Italia e CICR



## L'AGEVOLAZIONE (art. 7, D.L. 78/2009)



L'art. 7 del D.L. 78/2009 (conv. L. 102/2009), introduce nell'art. 106 del TUIR il comma 3 bis, in base al quale, per i soggetti che esercitano attività finanziaria, è deducibile la svalutazione nel limite dello 0,5 % (in luogo dello 0,30% previsto dal co. 3 del medesimo articolo):



- degli accantonamenti sui nuovi crediti erogati,
- limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti.



L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il limite dello 0,50% è deducibile, in quote costanti, **nei nove esercizi successivi** (invece che in quote costanti in diciotto esercizi, secondo quanto previsto in via ordinaria).

## APPLICAZIONE DEL NUOVO PLAFOND DI DEDUCIBILITA'

L'introduzione della nuova normativa sui crediti, determina un doppio meccanismo di calcolo delle svalutazioni e degli accantonamenti deducibili per la banche e gli enti finanziari:

- sui crediti già in essere e su quelli erogati fino al limite della media biennale dei crediti erogati, rimane il coefficiente dello 0,3%
- sui nuovi crediti erogati che superano la media dei due esercizi precedenti, il coefficiente applicabile all'eccedenza sale allo 0,5% (confronto con la media dei due esercizi anteriori precedenti)

La nuova norma sul regime fiscale dei "nuovi crediti" è opzionale o obbligatoria?



## CREDITI CHE RIENTRANO NELLA BASE DI CALCOLO

Sono gli stessi crediti rientranti nel plafond per la svalutazione dello 0,3% (art. 106, co.3 e co.4 TUIR)

Rilevano:

- ✓ i crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi quelli concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate,
- ✓ i crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria,
- ✓ la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 112 TUIR.

Non rilevano:

- ✓ i crediti coperti da garanzia assicurativa,
- ✓ i crediti v/banche,
- ✓ i conti e i depositi interbancari, presso gli istituti centrali di categoria, la Banca d'Italia, il Tesoro, la Cassa Depositi e Prestiti e le Casse di Risparmio Postali,
- ✓ i conti attivi con l'UIC,
- ✓ i finanziamenti ad altre istituzioni creditizie.



## CREDITI ESCLUSI DALLA BASE DI CALCOLO

Per espressa previsione normativa (art. 106, co.3bis), il limite dello 0.5% **non si applica** ai crediti assistiti da garanzia o relativi a misure agevolate in qualsiasi forma concesse da:

- Stato
- Enti pubblici
- altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato




## LIMITE MASSIMO DEDUCIBILITÀ DEGLI ACCANTONAMENTI

L'ultimo periodo del comma 3, art. 106 del TUIR:



Gli accantonamenti a seguito di svalutazione dei crediti non sono più deducibili quando l'ammontare complessivo degli stessi ha raggiunto il 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio



È dubbio se per il nuovo limite di deducibilità resta ferma il dettato del TUIR, secondo cui gli accantonamenti non sono più deducibili superata la soglia del 5%, poiché questa disposizione è inserita solo al comma 3 e non al 3 bis dell'art. 106



## UTILIZZO DEL F.DO SVALUTAZ. PERDITE SU CRED. FISCALE

L'art.7, comma 1, lettera b), D.L. 78/2009, ha modificato il comma 5 dell'art. 106 del TUIR, in modo da allargare l'applicazione della disciplina delle perdite su crediti anche ai "nuovi" crediti di cui al comma 3 bis dell'art.106 TUIR.

Anche nel caso di crediti per i quali esistano svalutazioni e accantonamenti dedotti in misura pari allo 0,50%, la perdita deve essere imputata:



in primis a riduzione del fondo svalutazione crediti "fiscale" sino alla capienza del fondo stesso




per l'eccedenza a carico dell'esercizio




## DIVIETO DI SOSTITUZIONE E NOVAZIONE

Il comma 3 dell'art.7 del D.L.78/2009, stabilisce che l'Agenzia delle entrate provvederà ad effettuare dei controlli sulla corretta applicazione della maggiore percentuale di deducibilità, per evitare manovre di sostituzione e novazione del credito finalizzate a far emergere nuove erogazioni.



In caso di violazione, si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione di cui all'art.1 del D.Lgs n. 471/97, nella misura massima (200% della maggiore imposta)



## DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI



### Decorrenza ordinaria (art.7, co.1, lett.a) D.L. 78/09)

L'incremento del coefficiente di deducibilità della svalutazione sui crediti si applica, ai crediti erogati a partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2009**.



### Regime transitorio (art.7, co.2 D.L. 78/09)

Per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1/7/2009:

- il nuovo regime si applica ai crediti erogati a partire dalla stessa data,
- la media dei crediti prevista è commisurata alla residua durata del su indicato periodo d'imposta.



## ESEMPIO

Banca alfa	Bil. 2008	Bil. 2009	Media 2008/2009	Bilancio 2010
Crediti complessivi erogati a clientela	100.000	80.000	90.000 (M)	110.000 (A)
- di cui "vecchi crediti" (fino al 31.12.2009)	-	-	-	80.000 (B)
- di cui "nuovi crediti" (dal 1.1.2010)	-	-	-	30.000 (C)
Svalutazioni nette complessive nell'esercizio	2.100	3.840	-	2.500 (D)
- di cui sui "nuovi" crediti	-	-	-	300 (E)
- di cui sui "vecchi" crediti	-	-	-	2.200 (F)
Svalutazioni deducibili "nuovi" crediti (0,5%)	-	-	-	$[(110.000 (A) - 90.000 (M)) \times 0,50\% = 100 (G)]$
Svalutazione deducibili nei modi ordinari (0,3%)	300	240	-	$90.000 \times 0,3\% = 270 (H)$
Eccedenza deducibili in 9 periodi d'imposta	-	-	-	$300 (E) - 100 (G) = 200 (I)$
Eccedenza deducibile in 18 periodi d'imposta	1.800	3.600	-	$2.200 (F) - 270 (H) = 1.930 (L)$